

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“CASTELLO LIBERO ETS”

Art. 1 - Costituzione

1. - E' costituita l'Associazione denominata “**Castello Libero ETS**” che in seguito sarà denominata l'Organizzazione, ai sensi del D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 denominato Codice del terzo settore.
2. - L'associazione farà uso, nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che intenderà adottare, nella propria denominazione della locuzione "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS".
3. - L'organizzazione ha sede a Castellammare del Golfo. Le variazioni della sede legale dovranno essere approvate dal consiglio direttivo.

Art. 2 (Carattere dell'associazione)

L'organizzazione:

- non ha scopo di lucro;
- persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- svolge soltanto gli scopi e attività indicati nel successivo articolo 3 e quelle ad esse direttamente connesse;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse nei limiti e secondo le condizioni previste dalla normativa vigente;
- ha l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale secondo le modalità previste dall'art. 19 del presente Statuto;

Art. 3 - Scopi e finalità

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio di attività di interesse generale, tra cui:

- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli e della non violenza;
- Riqualificazione di beni pubblici o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- Educazione, istruzione e formazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- Agricoltura sociale;
- Beneficenza e altre attività a sostegno di persone svantaggiate;
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

Altresì finalità dell'Associazione è:

- l'esercizio di ogni attività di carattere informativo, ricreativo, culturale, artistico, assistenziale e sociale che concorra a promuovere la socializzazione, il reinserimento sociale, la tutela dei diritti ed a facilitare i contatti. Si vuole altresì incentivare il sano ed autonomo impiego del tempo in uno spirito di amicizia e solidarietà; tali attività sono specialmente rivolte a soggetti quali giovani, minori a rischio, extracomunitari, vittime del racket e dell'usura, vittime delle mafie, studenti e chiunque voglia accedere ai servizi sotto menzionati;
- promuovere tra le altre cose una cultura della legalità e della lotta contro le mafie, basata sui principi della Costituzione, ed avviare iniziative atte al rinnovamento della memoria storica di fatti, luoghi e persone inerenti alla storia del fenomeno mafioso nel territorio siciliano e altri fenomeni analoghi nelle diverse regioni d'Italia;
- progettare, creare, sviluppare metodi di intervento atti alla promozione del benessere sociale e individuale, della salute psicologica, corporea e sociorelazionale;
- incrementare le competenze di individui, gruppi, organizzazioni in termini di maggiore efficacia ed efficienza per il benessere collettivo;
- realizzare azioni di intervento mirate alla promozione di una cultura lavorativa volta a recuperare e valorizzare cittadini provenienti da contesti sociali, familiari e individuali svantaggiati;
- sviluppare attività e interventi di natura solidaristica, attraverso competenze adeguate ai compiti che si intendono svolgere in strutture proprie o nell'ambito di strutture pubbliche e private, promuovendo così servizi per la comunità mediante azioni che permettano di ricondurre la persona bisognosa di aiuto all'autonomia e all'autogestione;

- istituire un centro sede servizio lettura come attività integrativa ed educativa nei confronti di persone socialmente disagiate, nonché iniziative volte a facilitare il reinserimento nella famiglia, nella scuola, nel lavoro, nella realtà sociale;
- istituire un centro sede per servizio attività culturali, servizio didattico, conferenze, attività espositive. Le attività coinvolgeranno anziani, bambini, studenti, migranti, tossicodipendenti, disabili psichici e/o motori e/o sensoriali e le loro famiglie, ragazze madri, vedove, padri separati, giovani in condizione di rischio emarginazione sociale e devianza;
- istituire uno sportello informativo sui diritti delle vittime delle mafie, dei reati di estorsione e usura;
- istituire uno sportello informativo in favore degli immigrati sui diritti dei richiedenti protezione internazionale;
- istituire e/o gestire comunità per l'accoglienza di immigrati stranieri richiedenti protezione internazionale al fine di dare adeguata tutela dei diritti fondamentali dell'uomo;
- organizzazione di scambi culturali tra cittadini comunitari ed extracomunitari mediante convegni con giovani di altre realtà territoriali e paesi esteri, con attività di gemellaggio culturale tra i cittadini e la presenza multi-etnica residente nello stesso territorio, volta all'integrazione delle diverse realtà sociali;
- effettuare giornate di informazione e formazione presso le scuole al fine di divulgare le tematiche del disagio sociale, promozione della legalità, lotta al razzismo e tutela dei diritti fondamentali, nonché della partecipazione alla vita e alla gestione della cosa pubblica;
- promuovere e realizzare interventi particolari di prevenzione nelle zone più esposte a rischio mediante opportune campagne di informazione;
- elaborare di strumenti di comunicazione e luoghi di socializzazione quali siti internet, giornalini, format televisivi;
- partecipare alle iniziative comunitarie e ad ogni altro intervento a carattere regionale, nazionale o internazionale;
- curare reti di collegamento, sia in Italia che all'estero con enti omologhi;
- realizzare attività a carattere ludico sportivo, animazione, musica e concerti, mostre, convegni, rappresentazioni in piazza, corsi integrativi per studenti e altre attività a sfondo socio-culturale nel territorio in questione con eventuale istituzione di un centro di aggregazione a scopo ricreativo;

- la promozione dei valori della cittadinanza attiva, del coinvolgimento nella comunità, e della valorizzazione del patrimonio culturale locale;
- la promozione della non-discriminazione, dell'equità e dell'inclusione sociale e lotta alla povertà educativa;
- la promozione della piena partecipazione e del protagonismo dei bambini e dei ragazzi attraverso l'educazione tra pari (*peer education*) e il sostegno del dialogo inter-generazionale tra bambini, ragazzi, adulti e anziani e le loro famiglie;
- la tutela dell'ambiente e della natura e promozione di stili di vita sani.

Per la realizzazione di tali scopi l'associazione potrà istituire centri ed uffici di rappresentanza nel territorio nazionale.

L'organizzazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalla vigente normativa.

L'associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi. Inoltre per il migliore raggiungimento degli scopi sociali l'organizzazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili, fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, stipulare convenzioni con la pubblica amministrazione e con le Istituzioni comunitarie, statali, regionali, provinciali e comunali per la gestione di servizi.

Infine l'associazione, per il raggiungimento dei propri fini sociali, potrà altresì costituirsi parte civile nei processi penali per i delitti di cui all'art. 416 bis c.p., per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo articolo 416 bis c.p. e per i delitti commessi al fine di agevolare le attività delle associazioni di tipo mafioso. Potrà altresì costituirsi parte civile per i delitti di cui all'art. 416 ter. del codice penale e per tutti quei procedimenti giudiziari in cui riveste la qualifica di parte offesa e/o danneggiata di qualunque reato. Infine l'organizzazione potrà costituirsi parte civile nei processi penali per tutti i reati commessi ai danni di un proprio associato, anche nella forma tentata, in occasione di prestazioni di attività realizzate in favore dell'organizzazione.

Art. 4 - Aderenti dell'Organizzazione

1. - Possono aderire all'organizzazione, oltre ai fondatori, tutti i cittadini che dichiarano di accettare lo statuto le sue finalità e che si impegnano ad operare per il loro conseguimento.

Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri e tanto agli aderenti donne quanto agli uomini sono garantite pari opportunità.

La qualifica di socio ha natura permanente ritenendosi esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

2. - Il numero è illimitato.

Art. 5 - Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti

1. - La richiesta d'adesione va presentata al Presidente dell'organizzazione. Nella domanda d'ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Organizzazione.

2. - L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione e sottoporle all'approvazione dell'Assemblea Generale degli Aderenti. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei associati. In caso di eventuale rigetto della domanda di ammissione, la deliberazione deve entro 60 giorni essere motivata e comunicata agli interessati. In tal caso, chi ha proposto la domanda può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

3. - Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso della cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione.

4. - Gli aderenti hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti.

6. - Lo status di aderente, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo punto n. 7. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

7. - Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione, senza oneri per gli stessi per i seguenti motivi:

* decesso;

- * dimissioni volontarie
- * sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- * mancato versamento della quota associativa per un anno;
- * comportamento contrastante con gli scopi statutari, inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali, materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione.

3. - L'espulsione viene deliberata dal Consiglio Direttivo per giusta causa nel rispetto del principio del contraddittorio: contro ogni provvedimento è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea degli aderenti.

Art. 6 - Diritti e doveri degli aderenti

1. - Gli aderenti hanno pari diritti, doveri e dignità e sono garantiti i diritti inviolabili della persona all'interno della vita dell'Organizzazione.

2. - Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese dell'Organizzazione. La quota associativa a carico degli aderenti è deliberata dall'Assemblea. E' annuale, non rimborsabile in caso di recesso o perdita della qualità di aderente, è intrasmissibile e non è rivalutabile.

3. - Gli aderenti hanno diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa) e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Organizzazione
- di usufruire di tutti i servizi dell'Organizzazione
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

4. - Gli aderenti sono obbligati:

- * ad osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- * a pagare la quota associativa;
- * a svolgere le attività precedentemente concordate;
- * a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Organizzazione.

5. - In ogni caso i soci onorari e i soci sostenitori non sono obbligati a concorrere alle spese dell'Organizzazione e non rispondono dei debiti contratti dalla stessa.

Art. 7 - Patrimonio e Risorse Economiche

1. - Il patrimonio è costituito da beni mobili e immobili conferiti all'atto della costituzione e che saranno inventariati entro tre mesi dalla registrazione del presente contratto.

2. - L'Organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi da privati;
- contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

3. - I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito e/o Banco Postale stabilito dal Consiglio Direttivo.

4. - Ogni operazione finanziaria è disposta con firme del Presidente e/o del Segretario (o altro

componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).

5. - E' fatto d'obbligo agli organi sociali di provvedere e vigilare sulla conservazione e mantenimento del patrimonio.

6. All'organizzazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

7. Il patrimonio dell'organizzazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 3 del presente statuto.

Art. 8 - Organi Sociali dell'Organizzazione

1. - Organi dell'Organizzazione sono:

- l'Assemblea Generale degli Aderenti;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- organo di controllo;

2. - Tutte le cariche dell'Organizzazione sono gratuite, hanno durata di 3 anni e possono essere riconfermate.

Art. 9 - Categorie di soci.

I soci possono essere

- ordinari
- sostenitori
- onorari

a) sono soci ordinari tutti quelli che accettano di sostenere l'associazione mediante pagamento della quota annuale

b) sono soci sostenitori quelli nominati dal Consiglio Direttivo per sussidi finanziari di particolare rilevanza. I soci sostenitori non sono obbligati a concorrere alle spese dell'Organizzazione e non rispondono dei debiti contratti dalla stessa.

c) sono soci onorari le persone fisiche, nominate dal Consiglio Direttivo, che condividono gli scopi dell'Organizzazione e contribuiscono alla sua espansione ed al suo prestigio. I soci onorari non sono obbligati a concorrere alle spese dell'Organizzazione e non rispondono dei debiti contratti dalla stessa.

d) tutti gli associati e gli aderenti hanno il diritto di esaminare i libri sociali dietro richiesta da presentare al consiglio direttivo.

Art. 10 - Assemblea Generale degli Aderenti

1. - L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Organizzazione.

2. - L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo tramite e-mail da inviarsi almeno 5 giorni prima ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Organizzazione ed in caso di sua assenza dal vice-presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'assemblea elegge un proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

3. - La convocazione è fatta in via ordinaria una volta l'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Organizzazione.

4. - La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione e l'ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima.

5. - L'Assemblea ordinaria viene convocata per l'approvazione:

- del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo;
- della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell'anno precedente.

6. - L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle questioni sollevate dai richiedenti.

7. - In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aderenti, presenti in proprio o per delega, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.

8. - Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega.

9. - Ciascun associato ha un voto.

10. - Ogni associato ha diritto di votare direttamente o per il tramite di un altro associato munito di apposita delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se il numero di associati è inferiore a cinquecento e di cinque associati se il numero complessivo di associati è superiore a cinquecento.

11. - Gli associati possono intervenire in assemblea ed esercitare il proprio diritto di voto mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

12. - Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatta eccezione per le richieste di modificazione dello Statuto per le quali è richiesta la presenza di tre quarti degli aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e quello per lo scioglimento dell'organizzazione come previsto dagli articoli seguenti.

13. - I compiti dell'Assemblea sono:

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approva il bilancio;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;

f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

14. - Le deliberazioni dell'Assemblea sono conservate a cura del Presidente dell'Associazione o del Segretario, se istituito ai sensi dell'art. 14 del presente Statuto e

rimangono depositate nella sede dell'Organizzazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo.

1. - L'Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri variabile da 3 a 7 consiglieri nominati dall'Assemblea dei soci. La maggioranza dei consiglieri viene scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli eventuali enti giuridici associati.

2. - Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i suoi componenti il Presidente, un Vicepresidente (o più Vicepresidenti) ed il Segretario .

Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per 5 volte consecutive.

3. - Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta l'anno o quando ne faccia richiesta almeno due quinti dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti con voto consultivo.

Le convocazioni del Consiglio Direttivo vengono effettuate tramite e-mail.

4. - Competenze del Consiglio Direttivo:

- fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo entro il mese di novembre ed il conto consuntivo entro il mese di gennaio successivo dell'anno interessato;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee d'indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente e il vice Presidente (o più Vice Presidenti) ed il Segretario;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito al venir meno della qualifica di aderente;
- ratificare, nella prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e d'urgenza;
- redigere regolamenti da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea;
- assumere o stipulare contratti di collaborazione con il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio;
- determinare l'importo delle quote associative;

5. Il Consiglio Direttivo può nominare all'occorrenza, secondo le dimensioni dell'organizzazione anche un Direttore deliberando i relativi poteri.

6. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione riguardanti la normale gestione dell'organizzazione, riservandosi la deliberazione degli atti di straordinaria amministrazione.

7. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono conservate a cura del Presidente dell'Associazione o del Segretario, se istituito ai sensi dell'art. 14 del presente Statuto e rimangono depositate nella sede dell'Organizzazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

9. Il consiglio direttivo dura in carica tre esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

Art. 12 - Il Presidente

1 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

2 - Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi ed in giudizio;

- è autorizzato ad eseguire incassi ed accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa.

Art. 13 - Integrazione del Consiglio direttivo e sostituzione del Presidente.

1. - In caso di cessazione della carica o dimissioni di uno dei suoi componenti il Consiglio Direttivo provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile fare ricorso a tale modalità il Consiglio provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci aderenti che sarà convocata entro 3 mesi.

2. - In caso di cessazione della carica o dimissioni del Presidente questi è sostituito dal vice Presidente (più anziano nel caso di più Vicepresidenti), sino alla convocazione del primo Consiglio Direttivo che provvederà alla nomina del nuovo Presidente.

3. - In mancanza di Vice Presidente il Presidente uscente o dimissionario è sostituito dal Consigliere più anziano.

Art. 14 - Il Segretario

1. - Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Segretario che svolge compiti di natura amministrativa ed organizzativa con delega all'emissione di mandati di pagamento per conto dell'Associazione e con autorizzazione a ricevere pagamenti e fondi destinati alla stessa.
2. - Il Segretario è responsabile della custodia e conservazione dei Verbali, dei Libri, dei Bilanci e della documentazione contabile dell'organizzazione nonché dei verbali degli Organi di cui al presente Statuto.

Art. 15 – Organo di controllo

1. - La nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati, ovvero quando l'organizzazione per due esercizi consecutivi supera due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

2. - L'obbligo di cui al punto precedente cessa se per due esercizi consecutivi non vengono superati i predetti limiti.

3. – Anche in assenza del superamento dei limiti di cui al precedente punto 1, l'organizzazione può nominare un organo di controllo su base volontaria.

4. - Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

5. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

6. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato

redatto in conformita' alle linee guida. Il bilancio sociale da' atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

7. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16 – La revisione legale dei conti

1. L'assemblea dei soci nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

2. I Revisori dei Conti saranno tre membri nominati dall'Assemblea anche fra i non Soci e dureranno in carica tre anni e sono rieleggibili.

3. Ad essi spetta il controllo dell'amministrazione e il controllo contabile e ne danno conto nel libro dei verbali e se del caso chiedono la convocazione dell'Assemblea ordinaria qualora accertino gravi irregolarità ed inadempienze del Consiglio.

4. I revisori eletti provvederanno alla nomina del Presidente del Collegio stesso.

5. La nomina dell'organo di revisione è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità'.

6. L'obbligo di cui al punto precedente cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

7. La nomina e' altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati.

Art.17- Attività Secondarie

1. - L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali nei limiti previsti dalla legislazione vigente.

Art. 18 - Servizi di Cassa

1. - Il servizio di cassa è affidato ad idoneo istituto bancario e/o servizio di Banco Posta alle condizioni più economicamente vantaggiose per l'Associazione.

Art. 19 – Dipendenti

1. L'Associazione può assumere dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Art. 20 - Assicurazioni

1. - Gli aderenti all'Organizzazione che svolgono attività in favore dell'organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 21 - Bilancio

1. - Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che li approva a norma di legge.

2. - Il bilancio di esercizio sarà formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora l'organizzazione abbia avuto nel corso dell'anno ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro, redigerà il bilancio nella forma del rendiconto per cassa.

3. - Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. E' composto dal rendiconto economico e dalla situazione patrimoniale ed è costruito sulla base dei principi di trasparenza ed efficacia. Il rendiconto economico contiene le singole voci di spesa e d'entrata relative al periodo di un anno.

4. - Qualora l'organizzazione eserciti attività accessorie a quelle indicate all'art. 3 del presente statuto, l'organo di amministrazione documenterà il carattere secondario e strumentale a tali attività, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

5. - Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

6. - Il bilancio preventivo è strumento di programmazione economica sociale dell'associazione.

7. - Qualora l'organizzazione abbia avuto nel corso dell'anno ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro, dovrà depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

8. - Qualora l'organizzazione abbia avuto nel corso dell'anno ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui dovrà in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Art. 22- Modifiche dello Statuto

1. - Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o almeno da un decimo degli aderenti.
2. - Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 23- Scioglimento dell'organizzazione

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo verrà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere saranno nulli.

Art. 24- Norme di funzionamento

1. - Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea sono consegnate agli aderenti congiuntamente ad una copia del presente Statuto.

Art. 25 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia di associazione, con particolare riferimento al Codice del terzo settore.